METODO GIURIDICO — IUS ET RATIO
ISSN 3103-7305
Rivista Scientifica Telematica di Diritto e Giurisprudenza • Edizione Ufficiale (Roma)
DIAMOND OPEN ACCESS • FASCICOLO A4

SEZ. II • GIURISPRUDENZA & OSSERVATORIO • PROCEDURA PENALE
Anno I (Vol. 1), Fasc. 3 (2026) • Art. 7218 • pp. 1–10 • §§ 1–32

Impugnazione per i soli interessi civili e nullità della sentenza

English Edition Title: Appeal Solely on Civil Interests and Absolute Nullity Under Article 573 of the Criminal Procedure Code

Federico Sciullo [Autore & Collaboratore Scientifico]
Avvocato del Foro di Roma
Profilo Accademico e Bibliografia: https://www.metodogiuridico.it/autori/federico-sciullo/

Pubblicato il: 18 Nov 2026 • Revisione collegiale e verifica integrale fonti (Sez. II) • Testo integrale: pp. 1–10 (§§ 1–32)

ABSTRACT SCIENTIFICO
Nell'impugnazione per i soli interessi civili proposta dalla parte civile, l'art. 573, comma 1-bis, c.p.p. limita la cognizione del giudice penale alla verifica preliminare di ammissibilità del gravame. Con la sentenza 24 giugno 2026, n. 23414, la Corte di cassazione penale esamina il caso in cui la Corte d'appello, anziché dichiarare l'inammissibilità o trasmettere gli atti alla sede civile, rigetti nel merito l'appello confermando l'assoluzione di primo grado. Ricostruendo il raccordo tra le Sezioni Unite n. 38481/2023 sul discrimine temporale delle costituzioni successive al 30 dicembre 2022 e i precedenti sulla competenza funzionale, l'analisi chiarisce perché la decisione di merito integra una nullità assoluta rilevabile d'ufficio ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. a), e 179, comma 1, c.p.p., indagandone i confini applicativi e le ricadute difensive.

CITAZIONE UFFICIALE CONSIGLIATA (STANDARD ACCADEMICO AREA 12 — SCIENZE GIURIDICHE & OSCOLA)
F. Sciullo, Impugnazione per i soli interessi civili e nullità della sentenza, in Metodo Giuridico (ISSN 3103-7305), Anno I, n. 3, 18 novembre 2026, art. 7218, pp. 1–10, DOI: 10.5281/zenodo.24339098, disponibile su https://www.metodogiuridico.it/2026/11/18/impugnazione-soli-interessi-civili-nullita-cassazione-23414-2026/.

OSCOLA: Federico Sciullo, 'Impugnazione per i soli interessi civili e nullità della sentenza' (2026) 1(3) Metodo Giuridico (ISSN 3103-7305) Art 7218, 1–10 <https://www.metodogiuridico.it/2026/11/18/impugnazione-soli-interessi-civili-nullita-cassazione-23414-2026/> DOI: 10.5281/zenodo.24339098 accessed 23 November 2026.

DOI Persistente:	**10.5281/zenodo.24339098 (https://doi.org/10.5281/zenodo.24339098) — CERN DataCite / Zenodo**
Permalink Canonico:	https://www.metodogiuridico.it/2026/11/18/impugnazione-soli-interessi-civili-nullita-cassazione-23414-2026/
English Edition:	https://www.metodogiuridico.it/2026/11/18/impugnazione-soli-interessi-civili-nullita-cassazione-23414-2026/en/
AEA JEL Codes:	K41 (Processo, contenzioso e tutela giurisdizionale); K14 (Diritto penale sostanziale); K13 (Responsabilità civile, fatto illecito e risarcimento del danno); K42 (Esecuzione penale, misure cautelari e contrasto all'illecito)
EuroVoc (UE):	MT 1221 giustizia • procedura penale [2704]; diritto penale [573]; reato [1432]
ECLI Pronunce:	**ECLI:IT:CASS:2026:23414PEN • ECLI:IT:CASS:2023:38481PEN • ECLI:IT:CASS:2023:4902PEN**

DIAMOND OPEN ACCESS • LICENZA CC BY-NC-ND 4.0 • ZERO APC
© 2026 Federico Sciullo. L'Autore conserva integralmente la titolarità dei diritti d'autore senza restrizioni. Distribuito con licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale (CC BY-NC-ND 4.0). È consentita l'auto-archiviazione immediata senza embargo della presente versione editoriale (VoR) nei repository istituzionali (IRIS/CINECA, SSRN, OpenAIRE, Zenodo).

VERIFICA ONLINE

Metodo Giuridico
Ius et Ratio • ISSN 3103-7305

RIVISTA GIURIDICA ONLINE • ISSN 3103-7305
NOTA A SENTENZA • DIRITTO E GIURISPRUDENZA

Impugnazione per i soli interessi civili e nullità della sentenza

Rigetto nel merito in appello e violazione della competenza funzionale ex art. 573, comma 1-bis, c.p.p. nella sentenza Cassazione Penale n. 23414/2026

FS Federico Sciullo Diritto Penale & Procedura Penale 18 Novembre 2026 Lettura 14 min

SCHEDA PRONUNCIA

ORGANO GIUDICANTE
Cassazione Penale

ESTREMI PROVVEDIMENTO
sentenza 24 giugno 2026, n. 23414

NORME DI RIFERIMENTO
Codice di procedura penale, artt. 33, 78, 130, 178, 179, 541, 568, 573, 576, 601, 604, 622 e 633 • Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, artt. 5, 33 e 99-bis • Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 3, 25 e 111

DECISIONE
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e rimette gli atti al giudice civile competente presso la Corte d'appello di Palermo

PRINCIPIO DI DIRITTO / MASSIMA REDAZIONALE

Nei giudizi con costituzione di parte civile successiva al 30 dicembre 2022, il rigetto nel merito dell'appello proposto ai soli effetti civili viola la competenza funzionale del giudice civile e genera nullità assoluta.

Stato della questione e quadro aggiornato al 18 novembre 2026: La Cassazione penale, con la sentenza n. 23414/2026, sanziona con la nullità assoluta rilevabile d'ufficio il rigetto nel merito dell'appello civile ammissibile proposto in giudizi con costituzione di parte civile successiva al 30 dicembre 2022.

ABSTRACT (ITALIANO)

Nell'**impugnazione per i soli interessi civili** proposta dalla parte civile, l'art. 573, comma 1-bis, c.p.p. limita la cognizione del giudice penale alla verifica preliminare di ammissibilità del gravame. Con la sentenza 24 giugno 2026, n. 23414, la Corte di cassazione penale esamina il caso in cui la Corte d'appello, anziché dichiarare l'inammissibilità o trasmettere gli atti alla sede civile, rigetti nel merito l'appello confermando l'assoluzione di primo grado. Ricostruendo il raccordo tra le **Sezioni Unite n. 38481/2023** sul discrimine temporale delle costituzioni successive al 30 dicembre 2022 e i precedenti sulla **competenza funzionale**, l'analisi chiarisce perché la decisione di merito integra una **nullità assoluta** rilevabile d'ufficio ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. a), e 179, comma 1, c.p.p., indagandone i confini applicativi e le ricadute difensive.

ABSTRACT (ENGLISH)

Appeal Solely on Civil Interests and Absolute Nullity Under Article 573 of the Criminal Procedure Code — *In an appeal lodged by the civil claimant solely on civil interests, Article 573, paragraph 1-bis, of the Italian Code of Criminal Procedure restricts the criminal court's power to a preliminary admissibility review. In judgment No. 23414 of 24 June 2026, the Criminal Division of the Supreme Court of Cassation addresses the scenario where an appellate criminal court, instead of declaring the appeal inadmissible or transferring the case to the competent civil court, dismisses the appeal on the merits and affirms the acquittal. Tracing the link between Joint Chambers judgment No. 38481/2023 on the 30 December 2022 transitional threshold and case law on functional jurisdiction, this comment explains why a merits ruling triggers an absolute, incurable nullity detectable ex officio under Articles 178 and 179 of the Code, while probing its boundary cases and defence strategies.*

Punti Chiave dell'Analisi

01.
Filtro penale di ammissibilità:
Superato positivamente il vaglio di non inammissibilità sul gravame ai soli effetti civili, il giudice penale perde ogni potere decisorio sul merito e deve trasmettere gli atti alla sede civile.

02.
Soglia temporale della riforma:
L'obbligo di rinvio ex art. 573, comma 1-bis, c.p.p. opera esclusivamente nei procedimenti in cui la costituzione di parte civile sia intervenuta dopo il 30 dicembre 2022.

03.
Nullità assoluta per incompetenza funzionale:
La sentenza penale d'appello che rigetta nel merito un gravame ammissibile ai soli effetti civili viola la competenza funzionale e integra una nullità assoluta rilevabile d'ufficio.

04.
Limiti al trasferimento civile:
L'inammissibilità anche parziale dell'impugnazione preclude la trasmissione al giudice civile, imponendo una definizione integrale del gravame dinanzi al giudice penale.

01. INTRODUZIONE: LA SENTENZA CASSAZIONE PENALE N. 23414/2026

Il riparto delle attribuzioni tra giudice penale e giudice civile presidia la garanzia costituzionale del giudice naturale precostituito per legge. Con la sentenza 24 giugno 2026, n. 23414[1], la **Cassazione Penale** chiarisce cosa accade quando un'**impugnazione per i soli interessi civili** viene decisa nel merito in sede penale. La pronuncia sanziona con fermezza lo sconfinamento oltre il vaglio preliminare di ammissibilità. Il vizio tocca infatti **garanzie processuali inderogabili**, sottratte a qualsiasi disponibilità delle parti.

Dopo la riforma del 2022, il giudice penale d'appello o di legittimità non decide più sul risarcimento quando l'azione penale si è esaurita. La modifica dell'art. 573, comma 1-bis, c.p.p. persegue l'efficienza processuale nella fase delle impugnazioni. Nella prassi giudiziaria si registrano tuttavia resistenze e sovrapposizioni applicative. Quando il collegio penale trattiene la causa e rigetta l'appello nel merito, viola la **competenza funzionale** stabilita dalla legge.

Questo contributo esamina la traiettoria che unisce la soglia temporale delle Sezioni Unite n. 38481/2023 [2] alla declaratoria di **nullità assoluta** del 2026. Si saggerà la tenuta logica del nesso tra competenza funzionale e capacità del giudice, mettendone a fuoco le zone grigie. Emergeranno così le ricadute difensive concrete, anche nel confronto tra nullità insanabili e vizi soggetti a decadenza.

02. IL CASO CONCRETO E L'ARCHITETTURA DELL'ART. 573, COMMA 1-BIS, C.P.P.

2.1 — La vicenda processuale tra Marsala, Palermo e il giudizio di legittimità

La vicenda decisa nella sentenza n. 23414/2026 [1] nasce da un processo penale per **violenza privata** ex art. 610 c.p. Il Tribunale di Marsala, con sentenza del 3 novembre 2023, aveva assolto Bonomo Salvatore dall'addebito in danno di Bonomo Lucia. La persona offesa si era costituita parte civile dopo il **30 dicembre 2022**. Questa scansione temporale condiziona l'intero regime dell'impugnazione.

In assenza di gravame agli effetti penali, la sola parte civile ha impugnato per tutelare le proprie pretese risarcitorie. Con sentenza del 5 maggio 2025, la Corte d'appello di Palermo ha confermato l'assoluzione di primo grado. Il collegio territoriale non ha dichiarato inammissibile l'appello, bensì lo ha espressamente **rigettato nel merito**. Ha così trattenuto la cognizione sulle **statuizioni civili** anziché trasmettere gli atti alla sede civile.

La parte civile ha quindi proposto ricorso per cassazione denunciando la **violazione della legge processuale** in relazione all'art. 573, comma 1-bis, c.p.p. Nella requisitoria scritta del 21 gennaio 2026, il Sostituto Procuratore generale ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Con memoria dell'11 marzo 2026, il difensore della ricorrente ha insistito per l'annullamento, chiedendo anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

All'esito dell'udienza del 12 marzo 2026, la Corte suprema ha accolto l'impugnazione con motivazione depositata il 24 giugno 2026. La pronuncia dispone l'**annullamento senza rinvio** della sentenza resa dalla Corte d'appello di Palermo. Ordina inoltre la **trasmissione degli atti** all'ufficio civile competente della medesima Corte distrettuale. A quel giudice viene demandata anche la decisione sulle spese sostenute dalla parte civile in sede di legittimità.

2.2 — Esegesi dell'art. 573, comma 1-bis, c.p.p. e perimetro della cognizione penale

La comprensione del vizio esige un esame ravvicinato dell'art. 573 c.p.p., novellato dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150. Il comma 1 conserva la regola generale sulle forme del rito, disponendo che «*L'impugnazione per gli interessi civili è proposta, trattata e decisa con le forme ordinarie del processo penale.*» [2] Il comma 2 conferma l'autonomia esecutiva dei capi penali, precisando che «*L'impugnazione per i soli interessi civili non sospende l'esecuzione delle disposizioni penali del provvedimento impugnato.*» Su questa cornice si innesta il comma 1-bis. Esso stabilisce che «*Quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili*» il giudice d'appello e la Corte di cassazione, «*se l'impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione*» al giudice civile o al collegio civile competente. Tale organo, conclude la disposizione, «*decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile.*»

La lettera della legge traccia così una netta **ripartizione bifasica** tra vaglio formale e decisione sostanziale. Al giudice penale spetta unicamente accertare l'assenza di **cause d'inammissibilità**, come affermato dalla sentenza n. 4902/2023

[3]. Superato questo **scrutinio formale**, il **potere decisorio** sul risarcimento passa integralmente alla sede civile. L'alternativa dinanzi al giudice penale resta perciò netta e binaria: inammissibilità oppure **trasmissione per la prosecuzione**. Rigettare l'appello nel merito viola entrambi i poli della norma e pone il tema della **nullità assoluta** della decisione.

La scissione cognitiva nell'art. 573, comma 1-bis, c.p.p.

Nel rito successivo alla riforma Cartabia, la cognizione del giudice penale sull'appello proposto ai soli fini civili si arresta alla soglia dell'ammissibilità. Ogni valutazione sulla fondatezza della domanda risarcitoria e sulle prove acquisite spetta in via esclusiva al giudice civile competente per la prosecuzione.

03. LA TRAIETTORIA INTERTEMPORALE E I PRESUPPOSTI DEL RINVIO AL GIUDICE CIVILE

3.1 — Lo spartiacque delle Sezioni Unite n. 38481/2023 e l'unità del giudizio proseguito

Il **principio costituzionale di affidamento** nella stabilità del rito governa la successione delle norme processuali prive di disciplina transitoria. Su tale garanzia le Sezioni Unite n. 38481/2023[2] hanno costruito il limite temporale dell'art. 573, comma 1-bis, c.p.p. Di fronte al silenzio del decreto legislativo n. 150 del 2022, erano emersi due indirizzi opposti: applicazione immediata ai gravami pendenti oppure ancoraggio alla pronuncia impugnata. Il massimo consesso nomofilattico ha individuato invece nella **data di costituzione di parte civile** il criterio selettivo. Il rinvio al giudice civile opera quindi per ogni impugnazione per i soli interessi civili in cui tale costituzione sia successiva al 30 dicembre 2022.

Tale opzione valorizza il legame sistematico con l'art. 78, comma 1, lett. d), c.p.p. Quest'ultima norma, modificata contestualmente dalla riforma, esige l'esposizione delle **ragioni della domanda** agli effetti civili sin dall'atto costitutivo. Il danneggiato deve perciò prefigurarsi l'esito civile già al momento dell'ingresso nel processo penale. In coerente applicazione di questa regola, la sentenza n. 1150/2024[4] ha respinto il ricorso di una parte civile costituitasi il 5 giugno 2019. Il confine cronologico protegge dunque l'**affidamento difensivo** maturato sotto il rito previgente.

Dall'unitarietà dell'assetto derivano tre ricadute essenziali sul giudizio di prosecuzione. Anzitutto, il trasferimento ex art. 573, comma 1-bis, c.p.p. non apre un giudizio autonomo, a differenza del rinvio successivo a **sentenza rescindente** ex art. 622 c.p.p. In secondo luogo, al giudice civile destinatario è precluso un **secondo vaglio di ammissibilità** secondo i canoni civilistici, essendo il filtro esaurito in sede penale. Resta infine integro l'intero **compendio probatorio penale**, integrabile dalle prove assunte nel prosieguo civile.

3.2 — Quadro giurisprudenziale: inammissibilità parziale e abnormità speculare

Accanto al limite temporale, la giurisprudenza ha fissato un preciso sbarramento in presenza di **inammissibilità parziale**. Nella pronuncia n. 4902/2023[3], relativa a un ricorso della parte civile in un processo per falsi nei bilanci comunali, la Corte ha escluso la **trasmissibilità frazionata** della causa. Il gravame risultava infatti inammissibile rispetto ad alcuni capi prescritti e a talune posizioni dirigenziali. Il collegio ha chiarito che il trasferimento per la **prosecuzione civile** non può riguardare porzioni isolate dell'impugnazione. L'**indivisibilità della regiudicanda** impone quindi di trattenere l'intero giudizio dinanzi al giudice penale.

Sul fronte speculare si colloca l'errore di chi dispone il rinvio in **carenza del presupposto temporale**. Con la sentenza n. 46179/2023 [5], la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza traslativa emessa in un procedimento con costituzione anteriore al 30 dicembre 2022. Pur evocando profili penali nell'atto, l'impugnazione verteva esclusivamente sulle statuizioni civili. Tuttavia, l'inapplicabilità della riforma rendeva inesistente il potere di spogliarsi del processo. L'ordinanza di trasmissione integrava dunque un'**abnormità strutturale sopravvenuta**, avendo il giudice esercitato una **potestà priva di base legale**.

Sentenza / Autorità	Orientamento	Principio in Sintesi
Cassazione Penale, n. 23414/2026	Evolutivo	Il rigetto nel merito dell'appello civile ammissibile (costituzione post 30 dicembre 2022) viola la competenza funzionale e integra nullità assoluta rilevabile d'ufficio.
Cassazione Penale, Sez. Un., n. 38481/2023	Conforme	L'art. 573, comma 1-bis, c.p.p. si applica alle sole costituzioni di parte civile successive al 30 dicembre 2022; il giudizio proseguito in sede civile è unitario senza doppio filtro.
Cassazione Penale, n. 4902/2023	Difforme / Limite	L'inammissibilità anche parziale dell'impugnazione impedisce il rinvio al giudice civile, ostandovi l'unitarietà della regiudicanda devoluta.
Cassazione Penale, n. 46179/2023	Speculare	L'ordinanza di trasmissione al giudice civile emessa in un giudizio con costituzione anteriore al 30 dicembre 2022 è affetta da abnormità strutturale sopravvenuta.
Cassazione Penale, n. 1150/2024	Conforme	Esclude l'applicabilità del rinvio al giudice civile qualora la costituzione di parte civile sia intervenuta nel 2019, confermando la decisione di merito del giudice penale.
Cassazione Penale, n. 41589/2025	Sistema	La violazione della competenza funzionale in tema di revisione incide sulla capacità del giudice ex art. 33 c.p.p. e produce nullità assoluta ex artt. 178 e 179 c.p.p.
Cassazione Penale, n. 18296/2020	Sistema	La correzione di errore materiale adottata dal giudice a quo dopo l'impugnazione viola la competenza funzionale e integra una nullità assoluta.

3.3 — Il vaglio di ammissibilità come condizione di legittimazione al rinvio

Il sistema appena esposto chiarisce il ruolo esatto del filtro affidato al giudice penale. Nella sentenza n. 23414/2026 [1], la Corte separa il **giudizio di ammissibilità** dal sindacato sul merito risarcitorio. Il giudice d'appello può negare la trasmissione al civile soltanto quando rilevi una causa di inammissibilità. Ogni ulteriore apprezzamento sulla fondatezza della domanda resta precluso.

Sul piano dogmatico, tale controllo opera come **condizione di procedibilità** del trasferimento in sede civile. La **verifica dei requisiti formali** riguarda termini, legittimazione, interesse a impugnare e specificità dei motivi. Superata questa soglia, il giudice penale perde ogni residua **potestas iudicandi** sulla pretesa risarcitoria. L'infondatezza delle doglianze non può trasformarsi in un rigetto definitivo.

In questo passaggio si consuma l'errore della Corte d'appello di Palermo nel caso Bonomo. Il collegio territoriale non ha ravvisato vizi formali ostativi all'ingresso dell'appello civile. Ha invece esaminato le censure nel merito e confermato l'assoluzione di primo grado. Così operando, ha trattenuto la **cognizione sostitutiva** riservata dall'art. 573, comma 1-bis, c.p.p. al giudice civile.

L'implicazione difensiva è netta. Il superamento espresso o tacito del vaglio di ammissibilità priva il collegio penale di competenza decisoria. Per la difesa dell'imputato assolto, ogni eccezione sui vizi dell'appello va perciò dedotta subito dinanzi al giudice penale. Per la parte civile, invece, l'assenza di inammissibilità radica un **diritto processuale inderogabile** alla prosecuzione civile.

04. COMPETENZA FUNZIONALE E NULLITÀ ASSOLUTA NELLA PRONUNCIA N. 23414/2026

La garanzia costituzionale del giudice naturale esige che i criteri di attribuzione giurisdizionale restino sottratti a scelte discrezionali. Su tale premessa la sentenza n. 23414/2026 [1] individua nella lesione della **competenza funzionale** il fondamento della sanzione. Richiamando la pronuncia n. 46179/2023 [5], la Corte ribadisce che il giudice civile detiene in esclusiva la cognizione del gravame ammissibile. Pertanto, la Corte d'appello che rigetta nel merito l'appello della parte civile pronuncia un atto privo di potere. Il vizio tocca la legittimazione stessa dell'organo giudicante.

L'inquadramento tra le invalidità più gravi discende direttamente dagli artt. 178, comma 1, lett. a), e 179, comma 1, c.p.p. L'art. 178 c.p.p. prescrive infatti: *«È sempre prescritta a pena di nullità l'osservanza delle disposizioni concernenti»*, anzitutto, *«le condizioni di capacità del giudice e il numero dei giudici necessario per costituire i collegi stabilito dalle leggi di ordinamento giudiziario»*. A sua volta, l'art. 179 c.p.p. dispone: *«Sono insanabili e sono rilevate di ufficio in ogni stato e grado del procedimento le nullità previste dall'articolo 178 comma 1 lettera a)»*. La giurisprudenza penale include la **competenza funzionale** nelle **condizioni di capacità del giudice** ex art. 33 c.p.p. La violazione genera dunque una **nullità insanabile**, rilevabile anche d'ufficio in cassazione.

> *Superata la soglia di ammissibilità, il giudice penale perde ogni potestà decisoria sulle domande civili: trattenere la causa per rigettarla nel merito trasforma l'economia processuale in nullità insanabile.*

Questa ricostruzione richiama due precedenti significativi su snodi distinti del processo penale. Nella decisione n. 18296/2020 [6], la Corte ha sanzionato con la nullità assoluta la **correzione di errore materiale** ex art. 130 c.p.p. disposta dal giudice a quo dopo l'impugnazione. In assenza di urgenza indifferibile, la pendenza del ricorso aveva trasferito la competenza funzionale al giudice superiore. Analogamente, la sentenza n. 41589/2025 [7] ha annullato senza rinvio l'inammissibilità pronunciata dalla Corte d'assise d'appello su una **richiesta di revisione**. L'art. 633 c.p.p. riserva infatti tale competenza funzionale alla Corte d'appello distrettuale individuata secondo l'art. 11 c.p.p.

La qualificazione della sanzione segna anche un confine netto rispetto ad altre patologie processuali. In appello, l'art. 604, comma 4, c.p.p. regola i vizi anteriori. La norma prevede: «*Il giudice di appello, se accerta una delle nullità indicate nell'articolo 179, da cui sia derivata la nullità del provvedimento che dispone il giudizio o della sentenza di primo grado, la dichiara con sentenza e rinvia gli atti al giudice che procedeva quando si è verificata la nullità.*» Se invece la violazione nasce in secondo grado, la Cassazione annulla senza rinvio e trasmette gli atti. Emerge qui una distanza netta dalle **nullità intermedie** esaminate su questa rivista in tema di interrogatorio preventivo e ordinanza cautelare [D1]. Le lesioni del contraddittorio cautelare ex art. 178, lett. c), c.p.p. soggiacciono alle **preclusioni deduttive** dell'art. 182 c.p.p. Il difetto di competenza funzionale resta invece rilevabile d'ufficio fino al giudizio di legittimità.

Profilo processuale	Rigetto nel merito (costituzione post 30 dicembre 2022)	Rinvio al civile (costituzione ante 30 dicembre 2022)
Natura del vizio	Nullità assoluta ex artt. 178, comma 1, lett. a), e 179, comma 1, c.p.p. per violazione della competenza funzionale.	Abnormità strutturale sopravvenuta per esercizio di potere inesistente ratione temporis.
Regime di rilevabilità	Insanabile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, senza preclusioni ex art. 182 c.p.p.	Rilevabile d'ufficio in sede di legittimità mediante ricorso contro atto privo di altro rimedio.
Rimedio decisorio	Annullamento senza rinvio della sentenza e trasmissione degli atti al giudice civile competente per la prosecuzione.	Annullamento senza rinvio dell'ordinanza traslativa e restituzione degli atti al giudice penale d'appello.

05. IMPUGNAZIONE PER I SOLI INTERESSI CIVILI: VAGLI CRITICI, CONFINI E STRATEGIE DIFENSIVE

5.1 — Tenuta dogmatica della premessa maggiore e zone grigie applicative

L'opzione severa accolta nella sentenza n. 23414/2026 [1] richiede di verificare la **premessa maggiore** sul terreno delle garanzie codicistiche. La **ratio decidendi** si fonda sull'equivalenza tra incompetenza funzionale a decidere il merito civile e violazione dell'art. 178, comma 1, lett. a), c.p.p. Restano invece secondari gli accenni agli equilibri organizzativi interni agli uffici. Occorre dunque misurare la tenuta di questo sillogismo rispetto ai testi normativi e ai precedenti.

Una prima frizione emerge confrontando la fattispecie dell'art. 573, comma 1-bis, c.p.p. con i due arresti richiamati dalla Corte. Nella sentenza n. 41589/2025 [7], aveva deciso un organo giurisdizionale eterogeneo rispetto alla legge, ossia la Corte d'assise d'appello anziché la Corte d'appello ex art. 11 c.p.p. Nella pronuncia n. 18296/2020 [6], il giudice di primo grado aveva corretto un atto già devoluto al giudizio di legittimità. Qui invece la traslazione avviene tra ramo penale e ramo civile del medesimo ufficio d'appello. La Corte assimila tale riparto alle condizioni di **capacità del giudice** senza chiarirne il confine rispetto alla distribuzione tabellare.

La scelta della nullità assoluta conserva però coerenza rimediale nel confronto con la pronuncia n. 46179/2023[5]. Contro un'ordinanza traslativa non impugnabile emessa fuori soglia temporale soccorre solo la categoria residuale dell'**abnormità strutturale**. La sentenza che rigetta nel merito l'appello civile integra invece un atto decisorio soggetto a ricorso ordinario. In presenza di un gravame tipico, la lesione della **potestà decisoria** trova sbocco naturale nella nullità ex art. 179 c.p.p.

Restano comunque aperte due **zone grigie applicative** non affrontate dalla motivazione. La prima riguarda l'impugnazione civile articolata su più capi autonomi o verso più imputati, solo parzialmente affetta da aspecificità. La regola rigida della pronuncia n. 4902/2023[3] vieta il trasferimento anche per **inammissibilità parziale**. Trattenere l'intero giudizio dinanzi al giudice penale per un vizio circoscritto a un capo scindibile rischia tuttavia di comprimere la finalità deflattiva della riforma.

La seconda ipotesi di confine concerne il concorso tra l'appello della parte civile e un'impugnazione penale dell'imputato o del pubblico ministero poi dichiarata inammissibile. Finché l'impugnazione penale è valida, opera l'attrazione ordinaria prevista dall'art. 573, comma 1, c.p.p. Caduto invece il gravame penale per inammissibilità originaria, residua soltanto l'azione civile. A giudizio di chi scrive, in tale snodo il giudice penale dovrebbe trasmettere gli atti alla sede civile, pena la medesima **nullità insanabile** del rigetto nel merito.

5.2 — Come orientare la difesa tra inammissibilità, eccezioni e prosecuzione civile

La difesa deve verificare preliminarmente la **data di costituzione** della parte civile: se anteriore al 30 dicembre 2022, decide il giudice penale. Se la costituzione è successiva, ogni **eccezione d'inammissibilità** va dedotta prima della trasmissione, mentre il rigetto nel merito integra nullità assoluta ricorribile.

Il perimetro di tale regola richiede un preciso **distinguishing** rispetto ai casi esclusi dalla sanzione processuale. La nullità non opera se la costituzione precede il 30 dicembre 2022, come stabilito dalle Sezioni Unite n. 38481/2023[2] e confermato dalla pronuncia n. 1150/2024[4]. Resta parimenti esclusa quando penda un gravame penale ammissibile oppure quando l'impugnazione civile sia dichiarata inammissibile. Per il difensore della parte civile, occorre dunque esporre le ragioni risarcitorie già nell'atto ex art. 78, comma 1, lett. d), c.p.p. e assicurare l'**ammissibilità integrale** dei motivi. Contro l'eventuale rigetto nel merito in appello, il ricorso in cassazione potrà dedurre la nullità assoluta e allegare la nota spese per la liquidazione affidata al giudice civile.

Diversa è la strategia del difensore dell'imputato assolto nel giudizio di primo grado. Poiché la sede civile utilizza le prove raccolte nel processo penale insieme a quelle acquisite nel prosieguo, la trasmissione può riaprire il confronto probatorio. Conviene perciò formulare tempestive **eccezioni processuali** di tardività o genericità davanti al giudice penale per ottenere una pronuncia di inammissibilità, anche parziale. Al contrario, un rigetto nel merito ottenuto in appello dopo costituzioni successive al 30 dicembre 2022 resta privo di stabilità. Tale esito rimane infatti esposto al **rilievo officioso** della nullità assoluta sino al giudicato.

Criteri di verifica per la difesa sull'impugnazione civile

L'assetto difensivo dipende da tre passaggi sequenziali: accertamento della data di costituzione rispetto al 30 dicembre 2022, deduzione immediata delle cause di inammissibilità dinanzi al giudice penale e vigilanza sulla competenza funzionale avverso ogni decisione di merito resa in sede penale.

06. CONCLUSIONI

La sentenza n. 23414/2026 [1] completa il quadro avviato dalle Sezioni Unite n. 38481/2023 [2] sui rimedi esperibili dopo la riforma Cartabia. Nell'**impugnazione per i soli interessi civili**, il giudice penale svolge un controllo circoscritto alla sola ammissibilità del gravame. Quando la costituzione è successiva al 30 dicembre 2022 e l'appello supera tale filtro, ogni rigetto nel merito vìola l'ordine delle competenze. La declaratoria di **nullità assoluta** impedisce che prassi interne comprimano la garanzia del **giudice naturale**.

Pur restando aperte questioni di confine sull'inammissibilità parziale e sul concorso con gravami penali caducati, l'indirizzo assicura certezza al rito. La distinzione tra **nullità insanabili** ex art. 179 c.p.p. e invalidità intermedie rafforza la coerenza sistematica delle garanzie. Il rispetto delle **forme di attribuzione giurisdizionale** si conferma così condizione inderogabile di validità della decisione.

FONTI UTILIZZATE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Codice di procedura penale, artt. 33, 78, 130, 178, 179, 541, 568, 573, 576, 601, 604, 622 e 633
— disciplina della capacità del giudice, delle nullità processuali, della costituzione di parte civile e dell'impugnazione per i soli interessi civili.

Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, artt. 5, 33 e 99-bis
— attuazione della riforma del processo penale in materia di costituzione di parte civile e rinvio al giudice civile.

Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 3, 25 e 111
— principi di ragionevolezza, giudice naturale precostituito per legge e giusto processo.

GIURISPRUDENZA CITATA

1. **Cassazione Penale, sentenza 24 giugno 2026, n. 23414**
— Esito: annulla senza rinvio la sentenza impugnata e rimette gli atti al giudice civile competente presso la Corte d'appello di Palermo. Punto: nei giudizi con costituzione di parte civile successiva al 30 dicembre 2022, il rigetto nel merito dell'appello proposto ai soli interessi civili viola la competenza funzionale e genera una nullità assoluta rilevabile d'ufficio.

2. **Cassazione Penale, Sezioni Unite, sentenza 21 settembre 2023, n. 38481**
— Esito: annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta compensazione delle spese di parte civile, liquidandole direttamente. Punto: fissa lo spartiacque intertemporale dell'art. 573, comma 1-bis, c.p.p. alle costituzioni di parte civile successive al 30 dicembre 2022 e afferma l'unitarietà del giudizio proseguito senza doppio vaglio di ammissibilità.

3. **Cassazione Penale, sentenza 3 febbraio 2023, n. 4902**

— Esito: annulla in parte la sentenza impugnata agli effetti civili e dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Punto: stabilisce che l'inammissibilità anche parziale del gravame osta al rinvio per la prosecuzione dinanzi al giudice civile ai sensi dell'art. 573, comma 1-bis, c.p.p.

4. **Cassazione Penale, sentenza 10 gennaio 2024, n. 1150**

— Esito: rigetta il ricorso e condanna la parte civile ricorrente alle spese processuali. Punto: conferma l'inapplicabilità dell'art. 573, comma 1-bis, c.p.p. nei procedimenti in cui la costituzione di parte civile sia intervenuta prima del 30 dicembre 2022.

5. **Cassazione Penale, sentenza 16 novembre 2023, n. 46179**

— Esito: annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e rimette gli atti alla Corte d'appello di Reggio Calabria per il giudizio. Punto: qualifica come affetta da abnormità strutturale sopravvenuta l'ordinanza di rinvio al giudice civile adottata in un giudizio con costituzione anteriore al 30 dicembre 2022.

6. **Cassazione Penale, sentenza 16 giugno 2020, n. 18296**

— Esito: annulla senza rinvio in parte l'ordinanza impugnata limitatamente alla disposta correzione e dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Punto: riconduce alla nullità assoluta per difetto di competenza funzionale la correzione di errore materiale disposta dal giudice a quo dopo la proposizione dell'impugnazione.

7. **Cassazione Penale, sentenza 29 dicembre 2025, n. 41589**

— Esito: annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e rimette gli atti alla Corte d'appello di Lecce. Punto: ribadisce che la violazione della competenza funzionale in tema di revisione incide sulla capacità del giudice ex art. 33 c.p.p. e produce nullità assoluta rilevabile d'ufficio ex artt. 178 e 179, comma 1, c.p.p.

DOTTRINA RICHIAMATA

D1. Metodo Giuridico, *Interrogatorio preventivo e ordinanza cautelare per la Cassazione*. Analisi del regime delle nullità a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p. e delle preclusioni deduttive previste dall'art. 182 c.p.p. nel sistema delle impugnazioni cautelari.

FS

Federico Sciullo

AUTORE • METODO GIURIDICO

Avvocato del Foro di Roma

Specializzato in diritto penale e processuale penale. Sulla rivista Metodo Giuridico analizza gli orientamenti di legittimità, le garanzie processuali e l'evoluzione della legislazione penale sostanziale e speciale, con particolare attenzione all'esecuzione penale e alla tutela dei soggetti vulnerabili.